

LEGGE 3 ottobre 2011, n. 174

Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. (11G0216) (GU n. 255 del 2-11-2011)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche avvalendosi del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, uno o piu' decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi codici o testi unici le disposizioni vigenti nelle materie di cui:

- a) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha valore di legge di principi generali per le amministrazioni pubbliche;
- b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- d) al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, in particolare, ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonche' di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;
- b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
- c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e, successivamente, del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 14, commi 22 e 23, della legge n. 246 del 2005, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 ottobre 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: Palma

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3209):

Presentato dal Ministro per la pubblica amministrazione e innovazione (Brunetta) e dal Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli) il 12 febbraio 2010.

Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'aula il 2 marzo 2010, degli articoli da 1 a 13, da 15 a 24 e 26, da 28 a 30 del disegno di legge n. 3209.

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 2 marzo 2010 con pareri delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 16, 17 e 30 marzo 2010; l'8, 15, 27, 28 e 29 aprile 2010; il 4, 6, 11, 12, 19, 20 e 25 maggio 2010; 14 luglio 2010.

Esaminato in aula il 17, 18 e 26 maggio 2010; l'8 giugno 2010 ed approvato, con modificazioni, il 9 giugno 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2243):

Assegnato alla 1^ commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 15 giugno 2010 con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 4^, 5^, 6^, 7^, 8^, 9^, 10^, 11^, 12^, 13^, 14^ e questioni regionali.

Esaminato dalla 1^ commissione, in sede referente, il 23 e 29 giugno 2010; il 15, 21 settembre 2010; il 12, 20, 21 e 26 ottobre 2010; il 2, 3 e 9 novembre 2010; 18 gennaio 2011; 15 marzo 2011, 7 giugno 2011.

Esaminato in aula il 22 giugno 2011 ed approvato, con modificazioni, previo stralcio degli articoli da 1 a 40 e 44 che formano il disegno di legge n. 2243 bis e degli articoli 41 e 42 che formano il disegno di legge n. 2243 ter, il 28 giugno 2011.

Camera dei deputati (atto n. 3209-BIS-B):

Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 30 giugno 2011 con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 7, 12, 13, 14, 19, 21 e 28 luglio 2011.

Esaminato in aula il 14 settembre 2011 ed approvato il 15 settembre 2011.